

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA AGENZIA
PER IL LAVORO A CUI AFFIDARE,
MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI
ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE, IL
SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO"
PER LA SOCIETA' SERUSO SPA
CIG 9551970700 - N. GARA 8855196**

Articolo 1. – Oggetto dell'appalto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'azienda Seruso S.p.A. sita in Verderio (LC), mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per le mansioni connesse alle figure professionali del vigente CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Il servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato.

I lavoratori somministrati avranno singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze di Seruso S.p.A., che non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro. La quantità di lavoratori e di ore lavorate possono subire modifiche e/o cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di Seruso S.p.A., senza che il concorrente o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

In caso di cessazione anticipata dei contratti non dovuta ad inadempienze dell'agenzia o del lavoratore, il contratto di prestazione sarà portato a termine stante il diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso.

In caso di interruzioni del contratto per cause di forza maggiore al lavoratore spetterà il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto e l'utilizzatore si impegnerà a rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia. Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti specifici/ordinativi che Seruso S.p.A. formalizzerà con l'aggiudicatario secondo le previsioni del presente capitolato. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2. - Normativa di riferimento

Dovranno essere osservati i principi e la disciplina previsti, tra le altre, dalle seguenti fonti: D.Lgs 165/2001, Legge n. 30/03, Legge n. 125/2013, D. Lgs. 50/2016, per le parti in vigore, D. Lgs. 276/2003, D. Lgs. 81/2015, D. Lgs. 81/2008, L. 136/2010, L. 96/2018, D.Lgs 196/2003 e dai CCNL vigenti al momento. Inoltre, si dovrà altresì osservare quanto stabilito dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

L'Agenzia affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate in qualunque forma.

Articolo 3. - Durata dell'accordo quadro, importo presunto, specifiche del servizio

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto, con facoltà ulteriore di affidamento a titolo di ripetizione ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore anno.

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo della ripetizione di ulteriori 12 mesi, della proroga tecnica di 180 giorni e dell'eventuale variante del 20%, è pari ad Euro 870.000,00.= (ottocentosestantamila/00), al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti

alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di Seruso S.p.A. e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte di Seruso S.p.A. e dei singoli contratti specifici/ordinativi.

L'aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo del predetto Servizio, oggetto del presente Accordo, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'aggiudicatario svolgerà ai sensi del presente Accordo e dei successivi contratti specifici, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma, Seruso S.p.A. non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Seruso S.p.A. non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. Seruso S.p.A., potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'aggiudicatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti specifici/ordinativi, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato.

Gli importi a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti in Seruso S.p.A.

Articolo 4. - Periodo di prova

Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva del contratto, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire a Seruso S.p.A. di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, espressa al termine del periodo di prova, Seruso S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata, con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.

In tal caso all'Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo. Seruso S.p.A. potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.

Articolo 5. - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal contratto nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e delle sotto riportate modalità.

1. Il rapporto che si instaura tra il somministrato e l'azienda Seruso S.p.A. è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'azienda utilizzatrice ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dell'azienda.
2. I lavoratori svantaggiati dovranno rispettare le caratteristiche previste dal comma 2 art. 31 D.lgs 81/2015, esenti da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di

incompatibilità nel pubblico impiego, in quanto applicabili.

3. Il personale dovrà essere selezionato prioritariamente, a cura dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria, fra coloro che hanno prestato attività di lavoro in analoghi servizi e/o attività.
4. L'agenzia per il lavoro aggiudicataria dovrà garantire che il personale somministrato sia in grado di comprendere e parlare la lingua italiana ad un livello tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare.
5. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
7. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta ai lavoratori è corrisposta dall'agenzia per il lavoro, secondo la normativa vigente.
8. La contribuzione Inail è calcolata in base alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
9. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie e rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'azienda.
10. Eventuali festività cadenti in corso di missione verranno fatturate a part ad eventum.
11. L'Agenzia per il lavoro provvederà ad informare i lavoratori somministrati di tutti i rischi connessi alla mansione che verrà svolta presso l'azienda utilizzatrice.
12. L'Agenzia per il lavoro provvederà a fare eseguire ai lavoratori somministrati la formazione generale sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011. Solo in caso di emergenza e comunque sempre con la presenza dell'idoneità lavorativa, i lavoratori somministrati dovranno essere formati entro 15 giorni dall'assunzione.
13. Seruso S.p.A. osserverà nei confronti del lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
14. L'aggiudicatario è obbligato ad assicurare i lavoratori somministrati contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.p.r. n. 1124 del 1965;
15. Copia del contratto di prestazione tra l'agenzia per il lavoro e il somministrato dovrà essere trasmesso all'Azienda, vista la responsabilità solidale contemplata nel d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i.

Per ragioni di verifica e controllo, Seruso S.p.A. richiederà all'aggiudicatario:

- i primi giorni del mese l'estrapolazione del libro unico del lavoro;
- entro e non oltre il 15 di ogni mese i cedolini paga.

Inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento il modello UNIEMENS con relativa ricevuta. Qualora l'Agenzia per il lavoro non risulti in regola con gli obblighi inerenti alla disciplina del lavoro, Seruso S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente successivo nella graduatoria. La responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali sarà in capo all'agenzia per il lavoro inadempiente.

Articolo 6. - Profili professionali

I profili professionali richiesti sono quelli previsti dal CCNL Imprese di pulizia – Servizi di pulizia e servizi integrati-multiservizi attualmente in vigore e rientranti tra i seguenti livelli:

Livello	Parametro	Qualifica	Parole "chiave"
II	109	Operaio comune	lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
III	118	Operaio Qualificato	lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
IV	128	Operaio specializzato	lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori

Seruso S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera f), del D.Lgs n. 50/2016, di richiedere ai lavoratori impegnati prestazioni di lavoro in orario notturno e/o festivo. Pertanto, alle voci retributive dovranno essere aggiunte le indennità per turni notturni e festivi, così come previste dal vigente CCNL.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione. Per tutti i profili è richiesta obbligatoriamente la piena idoneità psico-fisica alla mansione.

Articolo 7. - Orario di lavoro

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore somministrato sarà uguale all'orario dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice. Seruso S.p.A. potrà richiedere all'agenzia per il lavoro di assumere lavoratori somministrati che saranno impiegati in orari differenti.

Il numero medio di ore giornaliere è pari a 7, dal lunedì al venerdì con orario part-time orizzontale di 35 ore settimanali. Ai lavoratori somministrati potrà essere richiesta la disponibilità di lavorare nella giornata di sabato.

I contratti di lavoro potranno essere stipulati per un numero inferiore di giorni e per orari giornalieri diversi.

Articolo 8. - Richiesta e avvio di lavoratori in somministrazione

Le richieste di attivazione di contratti in somministrazione saranno corredate con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente ed inviate successivamente via e-mail:

- descrizione del profilo professionale richiesto, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- data di inizio e durata della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro
- dati relativi alla posizione assicurativa e Inail.

Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per la contrattualizzazione dei lavoratori;

il tutto dovrà avvenire nel rispetto degli accordi stipulati nell'offerta tecnica e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 9. - Doveri del personale somministrato

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le mansioni richieste. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

A ciascun lavoratore verrà fornito da Seruso S.p.A. un badge per la rilevazione della presenza che dovrà essere conservato con la massima cura e andrà riconsegnato all'Ufficio del Personale e/o alla Capoturno al termine del contratto, pena trattenuta di € 3,00 in busta paga.

Al personale somministrato si applicherà il Codice etico aziendale, nonché ogni altro regolamento vigente in azienda, per quanto compatibile con l'istituto della somministrazione. Sarà inoltre tenuto a rispettare le norme di legge e di contratto.

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modifiche.

Seruso S.p.A. comunicherà tempestivamente, per iscritto, gli elementi oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Articolo 10. - Libertà sindacali

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

Articolo 11. - Adempimenti dell'agenzia di somministrazione

L'Agenzia per il lavoro dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato qualificato in modo da garantire la continuità del servizio.

In caso di lavoratori di nazionalità straniera, l'agenzia per il lavoro sarà tenuta alla verifica della regolarità dei documenti (codice fiscale, permesso di soggiorno in corso di validità, presenza del documento di riconoscimento, carta d'identità o passaporto, evidenza della residenza o di una dichiarazione d'ospitalità). Sarà inoltre tenuta a verificare la conoscenza della lingua italiana che non dovrà essere inferiore al livello necessario a non compromettere la sicurezza sul lavoro e a garantire un adeguato livello di professionalità.

L'agenzia per il lavoro è tenuta a consegnare a Seruso S.p.A. copia dei contratti di prestazione stipulati con i lavoratori entro 5 giorni dalla firma, copia degli UNILAV entro il 20 del mese successivo e copia dei cedolini paga entro e non oltre il 15 del mese.

L'Agenzia dovrà provvedere se possibile all'immediata sostituzione del personale somministrato in forza per qualsiasi motivo assente dal servizio – e comunque entro e non oltre il termine massimo di n. 3 giorni - con un lavoratore di pari livello professionale, secondo le tempistiche sopra descritte e comunque dietro specifica richiesta di Seruso S.p.A.

L'Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

- provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
- fornire copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità

dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

- informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda;
- provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni;
- comunicare all'Azienda in relazione a ciascuna fattura emessa l'importo imponibile ai fini del versamento dell'IRAP;

L'Agenzia si obbliga inoltre a:

- individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con Seruso S.p.A., comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
- assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30;
- effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto delle esigenze espresse da Seruso S.p.A.;
- rispettare i tempi previsti dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato Speciale per la fornitura di personale;
- provvedere entro e non oltre 72 ore alla sostituzione del personale turnista che si assenti in modo non programmato ed osservare la medesima tempistica per la sostituzione del personale che si assenti per infortunio / malattia / dimissioni / non superamento del periodo di prova, previa autorizzazione di Seruso S.p.A.
- fare eseguire ai lavoratori somministrati la formazione generale sulla sicurezza.

L'Agenzia per il lavoro dovrà fatturare all'Azienda utilizzatrice le ore effettivamente lavorate, pertanto, in caso di assenza dal servizio del lavoratore somministrato per malattia, infortunio, ferie, congedi e permessi, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, pertanto dovrà considerare tali oneri a proprio carico.

Il lavoratore somministrato ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto da Seruso S.p.A., nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.

Articolo 12. - Adempimenti in capo a Seruso S.p.A.

Seruso S.p.A. si obbliga a:

- a) comunicare per scritto all'Agenzia l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso l'Agenzia avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
- b) versare direttamente in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- c) corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;
- d) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore.

Articolo 13. - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, limitatamente a quanto compatibile con la vigente normativa e con la natura del contratto di somministrazione, e dunque con le esigenze di reperimento di personale temporaneo, che potranno mutare nel numero nel corso della presente

procedura, è fatto obbligo all'Agenzia affidataria di garantire la continuità delle somministrazioni dei rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, compatibilmente con l'organizzazione di impresa del medesimo aggiudicatario e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Il numero del personale somministrato (lavoratori svantaggiati ex legge n. 381/91) mediamente utilizzato da Seruso Spa nel mese di Novembre 2022 è di numero 21 unità, delle quali n. 5 assunte con contratto a tempo indeterminato dall'attuale fornitore del servizio.

Il livello professionale, monte ore e dettaglio costi dei lavoratori somministrati è riportato nell'allegato n. 4.

Articolo 14. - Pagamenti

Il costo orario del lavoro, non soggetto a ribasso, sarà riportato nel contratto e coincide con il costo previsto per i lavoratori appartenenti alla declaratoria di livello II°, III°, o IV° del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Il medesimo sarà formato dai seguenti elementi: paga base, indennità di contingenza, E.D.R. contingenza, indennità di mensa, rateo di 13° mensilità, rateo di 14° mensilità, ferie, ex-festività, Inps c/azienda, Inail, Formazione, Ente bilaterale, trattamento di fine rapporto, come da prospetto allegato "Scheda costi relativi ai livelli professionali".

Eventuali indennità accessorie spettanti al lavoratore saranno comunicate dall'Amministrazione all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della stazione appaltante. Eventuali festività cadenti in corso di missione verranno fatturate ad eventum.

Il margine di servizio, che rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale, indicato in offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria che sarà determinata in sede contrattuale e derivante dal C.C.N.L. di riferimento, che eventualmente si modificherà in diretta dipendenza delle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la stazione appaltante, in persona del Responsabile competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura della stazione appaltante. L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. Pertanto, qualora le ore lavorative per l'intero periodo contrattuale dovessero essere minori, l'appaltatore non potrà accampare l'importo a base di gara dell'appalto che ha solo titolo presunto.

L'aggiudicatario dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti e con l'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi a versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 15. - Modalità dei pagamenti

Seruso S.p.A. provvederà al pagamento delle fatture, a mezzo bonifico, entro **trenta** giorni dalla data fattura fine mese, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato nonché del numero di ore effettivamente rese secondo i dati forniti dal servizio a cui il lavoratore è adibito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- riferimento contrattuale e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse e relativo margine di agenzia;
- iva sul margine di agenzia;

- totale fattura.

L'aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, **entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione**, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'aggiudicataria si impegna, entro e non oltre il giorno 15 del mese, ad inoltrare all'azienda Seruso S.p.A. copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Articolo 16. - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Seruso S.p.A. attraverso i propri servizi tecnici/amministrativi si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l'Agenzia per il lavoro dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le mancanze rilevate.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità, tramite controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la corrispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un termine di dieci (10) giorni per le presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevanti inadempienze contrattuali, Seruso S.p.A. procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo, o alla risoluzione del contratto.

Articolo 17. – Penali.

Qualora siano provate inadempienze e comportamenti non conformi a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto, Seruso S.p.A. si riserva la facoltà di applicare sanzioni e penali detraendo dal corrispettivo pattuito fino al 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per mancate prestazioni o danni provocati.

Prima di applicare le penali verrà effettuato il contraddittorio.

In caso di almeno due disservizi, Seruso S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

Articolo 18. - Provvedimenti disciplinari

L'aggiudicataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente da Seruso S.p.A. all'aggiudicataria, la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

Articolo 19. - Corrispettivo

Per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore, Seruso S.p.A. corrisponderà all'Agenzia il costo del lavoro determinato come da allegato "Scheda costi relativi ai livelli professionali" (costo che sarà eventualmente rideterminato, in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico) unitamente alla quota di agenzia (quota oraria per ogni ora somministrata) che sarà calcolata attraverso il moltiplicatore unico offerto in fase di gara e sul quale andrà calcolata l'IVA.

Il costo orario del lavoro, non soggetto a ribasso, sarà riportato nel contratto e coincide con il costo previsto per i lavoratori appartenenti alla declaratoria di livello II°, III° o IV° del CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Il costo orario sarà formato dai seguenti elementi: paga base, indennità di contingenza, E.D.R., indennità di mensa, rateo di 13° mensilità, rateo di 14° mensilità, ferie, ex-festività, Inps c/azienda, Inail, Formazione Ente bilaterale, trattamento di fine rapporto. Eventuali indennità di missione e accessorie e rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della stazione appaltante.

Il moltiplicatore unico offerto sarà determinato a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime pertanto l'offerta è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato nell'offerta per tutta la durata contrattuale e per i periodi di cui all'art. 3 del presente capitolato.

N.B.: Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

Si precisa che:

- le ore di lavoro convenzionali, su base settimanale, sono pari a 40;
- il divisore orario mensile del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, è pari a 173.

Il corrispettivo economico costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dall'aggio di agenzia per effetto del moltiplicatore unico offerto, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

1. Ricerca e selezione del personale;
2. Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
4. Quota assicurativa INAIL;
5. Sostituzione del personale;
6. Attività di formazione;
7. Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
8. Ferie, congedi e permessi;
9. Controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno;
10. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
11. Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali.

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso Seruso S.p.A.

Seruso S.p.A. deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

L'Ufficio Risorse Umane di Seruso S.p.A. trasmetterà all'Agenzia, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati. Solo in casi particolari sarà possibile la trasmissione entro la settimana successiva.

Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall'aggio di Agenzia.

Articolo 20. - Ritenuta a garanzia

Sul corrispettivo del contratto saranno effettuate le ritenute a garanzia di cui al codice dei contratti.

L'importo delle ritenute sarà svincolato in sede di liquidazione finale, alla conclusione del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Articolo 21. - Fatturazione elettronica e pagamenti

Seruso S.p.A. si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa derivante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente a Seruso S.p.A., secondo le istruzioni impartite. La fatturazione dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse a Seruso S.p.A. mediante il sistema di fatturazione elettronica (cod. SDI 5RU082D) entro i primi 10 giorni di ogni mese.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 30 gg dalla data della fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra Seruso S.p.A. non potrà essere considerata in mora se non decorsi 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A/R. di sollecito o PEC, inviata dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con lettera raccomandata A/R o PEC.

Articolo 22. - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l'affidamento della fornitura in oggetto, l'Agenzia affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento di cui trattasi, previsti dallo stesso art.3. A tal fine l'Agenzia affidataria comunicherà i dati relativi al "conto dedicato" sul quale Seruso S.p.A. effettuerà i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario come richiesto dal comma 1 del suddetto art. 3, nonché quelli relative ai dati di chi è delegato ad operare sullo stesso. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Seruso S.p.A. riporterà negli ordinativi di pagamento il CIG relativo alla gara in oggetto.

Qualora l'Agenzia affidataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 23. - Garanzie

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, l'Agenzia aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", nella misura e con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Seruso S.p.A. La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora Seruso S.p.A. esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte di Seruso S.p.A.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

Articolo 24. - Sicurezza

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il referente aziendale presso il quale l'Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 25. - Stipula del contratto

Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, sono a carico dell'aggiudicatario nulla escluso e eccettuato. Resta inteso che mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta, il contratto sarà invece impegnativo per la Seruso S.p.A. solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà esecutivo.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario deve rimborsare a Seruso S.p.A. le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione (art.216 comma 11 del D. Lgs 50/2016).

Articolo 26. – Cessione del contratto e subappalto del servizio

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati a Seruso S.p.A., oltre alla perdita della cauzione.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte di Seruso S.p.A., fermo comunque il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016.

In materia di sub-appalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 27. - Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

Oltre le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Seruso S.p.A. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio o del credito da parte dell'aggiudicatario, senza previa autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- b) nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) nel caso di gravi o reiterate violazioni dei singoli contratti stipulati, del presente capitolato o comunque della vigente normativa in materia;
- d) nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
- e) nel caso in cui la Seruso S.p.A., a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'aggiudicataria non sia soddisfacente.

Seruso S.p.A. avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l'aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione. Resterà salva, in ogni caso, per Seruso S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di

risoluzione del contratto, Seruso S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare alla Impresa di somministrazione che segue in graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Seruso S.p.A. può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme previste dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 28. - Riservatezza

Il personale dell'agenzia per il lavoro è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio.

Il personale medesimo è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie, informazioni, corrispondenza relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere da Seruso spa.

Articolo 29. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dovrà essere garantito dall'aggiudicatario in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019.

Articolo 30. - Controversie, foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Lecco.

Articolo 31. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si dovrà fare riferimento alle norme di cui al D.L.gs 15/06/2015 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001 n° 165 come successivamente modificato dall'art.17, comma 26, legge n. 102 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013 , secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.

F.to Il Responsabile del procedimento

Omar Sozzi

